

OGGETTO: ART. 63, COMMA 1, PUNTO 4 DEL D.LGS.VO 267/2000 – INSUSSISTENZA CONDIZIONI INCOMPATIBILITA' CONSIGLIERE COMUNALE AMORINO DEL ZOTTI.

Il Presidente pone in trattazione la proposta in oggetto, depositata agli atti del Consiglio nel testo che di seguito si riporta:

“*****”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- durante la seduta consiliare del 24 marzo, in occasione della discussione della delibera di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 a seguito di un intervento del Consigliere De Zotti emergeva la possibilità che il predetto fosse incompatibile alla carica ai sensi dell'art 63, comma 1, punto 4, del D.Lgs.vo 267/2000;
- tale incompatibilità appariva emergere dal fatto che il predetto consigliere in qualità di presidente pro tempore del Consorzio Manzoni S.r.l. aveva promosso nell'anno 2008 un ricorso avanti il Tribunale di Venezia contro il Comune di Jesolo, Agenzia del Demanio e Regione Veneto per l'esatta determinazione del canone di concessione demaniale corrisposto all'Agenzia del Demanio per il tramite del Comune di Jesolo delegato alla gestione del Demanio Marittimo ai sensi della L.R.V. n. 9 / 2001 ora T.U. turismo 33 / 2002;

Considerato che:

1. In data 21/10/2008 la Società Consorzio Manzoni srl, con sede legale in Jesolo, in persona del legale rappresentante p.t., sig. Amorino De Zotti, ha notificato all'agenzia del Demanio, alla Regione del Veneto ed al Comune di Jesolo un ricorso volto a far dichiarare l'illegittimità del calcolo degli indici di rivalutazione dei canoni demaniali operati a far data dal 01.01.1998 con la conseguente condanna alla restituzione dei canoni delle concessioni dell'arenile e dell'imposta regionale versati per gli anni 2007 e 2008.
Il ricorso fa parte di una serie di ricorsi (21 in tutto) azionati congiuntamente da 21 Consorzi Jesolani concessionari di aree del demanio marittimo, la cui gestione è stata delegata dalla Regione Veneto ai Comuni con la Legge regionale 9/2001 trasfusa poi nel Testo Unico sul Turismo 33/2002 vertente sulle modalità di calcolo dei canoni demaniali.
2. Il sig. Amorino De Zotti è consigliere comunale eletto nella tornata elettorale del giugno 2007.
3. Con sentenza del 04/01/2011, depositata il 21/01/2011 e ad oggi non notificata, il Tribunale di Venezia:
 - ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda di esatta determinazione dell'imposta regionale inerente alle concessioni su beni demaniali marittimi spettando la stessa al giudice tributario;
 - ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Veneto rispetto alla domanda di esatta determinazione del canone concessorio relativo ai beni demaniali marittimi;
 - ha dichiarato che l'aggiornamento ISTAT in relazione ai canoni dei beni demaniali marittimi in concessione al Consorzio Manzoni va calcolato sugli importi di base determinati in applicazione dei criteri di cui all'art. 1, comma 251 L. 296/07 con decorrenza dal 01.01.1998;

- ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna formulata dal Consorzio Manzoni srl nei confronti dell’Agenzia del Demanio e del Comune di Jesolo;
 - ha condannato il Consorzio Manzoni alla rifusione in favore della regione Veneto delle spese di lite liquidate in complessive € 2.500,00 oltre ad oneri di legge;
 - ha condannato il Comune di Jesolo e l’Agenzia del Demanio, in via solidale tra loro, alla rifusione in favore del Consorzio Manzoni srl, nella misura del 50% delle spese di lite liquidate in complessivi € 4.123,33 oltre ad accessori di legge;
 - ha compensato tra Comune di Jesolo e Agenzia del Demanio da un lato e Consorzio Manzoni srl dall’altro, nella misura del 50% le spese di lite come sopra liquidate.
4. Nella seduta consiliare del 24/03/2011, durante un intervento del citato consigliere in relazione all’ approvazione del bilancio di previsione, é stata considerata l’ipotesi di incompatibilità ex art. 63, comma 1, punto 4, del D.Lgs. 267/2000, ed il Presidente del Consiglio si è espresso nel senso:
 “Proprio per questo ho cercato di tutelare il Consigliere De Zotti e per questo, proprio perché previsto dall'articolo del TUEL e glielo leggo anche l'articolo e poi se lo va a leggere, che oggi questa sera purtroppo nell'intervento del Consigliere De Zotti è emersa una situazione particolare a suo carico e ciò in relazione all'art. 63 del Testo Unico 267 del 2000 ed in relazione a ciò è da avviare la procedura di cui all'art. 69 dello stesso decreto che consentirà al Consigliere De Zotti di chiarire la questione tranquillamente, è una procedura purtroppo che è da avviare che lo prevede il TUEL ...”.
5. Il consigliere Amorino De Zotti in data 28 marzo 2011 ha presentato una lettera di precisazioni evidenziando che:
 “allo stato non consta esservi alcun contenzioso, neppure iniziato a livello stragiudiziale, tra lo scrivente ed il Comune di Jesolo;

Invero vi è un procedimento terminato con sentenza di condanna del Comune che vede come parte in causa la stessa amministrazione ed il Consorzio Manzoni srl, società di cui sono Presidente e legale rappresentante;

Il Consorzio Manzoni è una società ed una persona giuridica totalmente diversa rispetto al soggetto privato che lo rappresenta;

Conseguentemente nella fattispecie non osta alcuna causa di incompatibilità tra la mia posizione in seno a detta società e la mia qualifica di consigliere comunale, come testimonia l’articolo 63 del decreto legislativo n. 267/2000 che, in estratto, provvedo ad allegare.””””;

Sono stati svolti approfondimenti tecnici e legali a cura della Segreteria Comunale, in esito ai quali, ferma restando la valutazione consiliare in materia, si conclude nel senso di ritenere che non sussista la situazione prefigurata e ciò per l’aspetto risolutivo per cui l’incompatibilità di cui è causa sussiste solo in capo alle singole persone fisiche e non per coloro che agiscono quali organi di persone giuridiche (con riguardo alla nozione di “parte”, la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Corte Cassazione, sez. I, 19 maggio 2001 n. 6880 in Giust. civ. Mass. 2001, 1309), con orientamento condiviso anche dalle successive pronunce di merito e confermato dalla stessa Corte Costituzionale investita della questione di legittimità costituzionale dell’art. 63, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 267/2000 (cfr. Corte Costituzionale, 2 luglio 2008 n. 240 in Giust. civ. Mass. 2001, 1309), ha avuto modo di precisare che l’incompatibilità “va accertata con riferimento al concetto tecnico di parte, inteso nel senso processuale, che non è riferibile, in chiave sostanzialistica, alla diversa figura del soggetto genericamente interessato all’esito della lite per le ricadute patrimoniali che possono

derivargliene, ma è riferibile a quel soggetto il quale a seguito della proposizione di domanda giudiziale e della costituzione in giudizio diventa titolare di una serie di poteri processuali finalizzati a dare impulso al processo”.

Alla luce di tale orientamento, è stato quindi chiarito che la qualità di parte in senso tecnico deve essere riferita alla società, effettiva titolare di poteri processuali, e non al suo legale rappresentante. Del resto, il potere di rappresentanza organica di un ente collettivo non necessariamente si accompagna alla titolarità del potere di formare la volontà dell'ente, mentre i vantaggi derivanti dall'esito della lite in corso ricadono direttamente nella sfera giuridica del soggetto rappresentato (la società) e non nei confronti del suo legale rappresentante.

Peraltro, considerato che la ragione sostanziale della incompatibilità consiste “nella esigenza che il consigliere eserciti la sua funzione senza prestare il fianco al sospetto che la sua condotta sia orientata a tutelare il proprio interesse, contrapposto a quello dell'ente” (Cassazione civile, sez. I, 24 febbraio 2006, n. 4252 in Giust. civ. Mass. 2006, 2), sono state esaminate le tavole statutarie della società posto che, in linea di principio e nel quadro dell'attuale diritto societario, in una società a responsabilità limitata i poteri decisionali, in ragione delle specifiche previsioni, spettano generalmente ai soci e/o all'organo amministrativo, con esclusione di influenze gestionali dirette da parte del Presidente, Presidente che nel caso ha i poteri ordinariamente previsti per tale carica e non riconducibili ad azioni personali);

Valutate conformemente le conclusioni di cui sopra;

Considerato pertanto di prendere atto di quanto sopra e di ritenere che, in merito al rilievo come in premessa richiamato, non sussiste l'incompatibilità di cui trattasi, e conseguentemente non vi sono i presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 69 del decreto legislativo n. 267/2000;

Visti gli artt. 63 e 69 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente del settore responsabile sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere del Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il seguente esito della votazione eseguita in forma palese

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto in premessa riportato;
2. di ritenere che non sussiste per il Consigliere Comunale De Zotti Amorino la condizione di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, punto 4) del D.Lgs. n. 267 /2000, e che pertanto non vi sono i presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 69 del medesimo decreto.

Inoltre, con separata votazione, delibera altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

“”””””””